

1927

**Bestemmatori in Friuli**

di Aristide Baldassi

L'attività di un comitato nazionale antiblasfemo ha creato in Italia, in nome della civiltà e della religione, un'opinione pubblica decisamente ed efficacemente ostile alla bestemmia. Lo squillo della battaglia fu raccolto dalla stampa, poi dalle autorità amministrative e giudiziarie locali e finalmente dal Governo, che, in attesa del nuovo codice penale, nell'ultimo testo unico di leggi sulla pubblica sicurezza inserì com'è noto, un articolo, in cui si minaccia un'ammenda abbastanza severa ai bestemmatori.

Amiamo credere però che la bestemmia in Friuli sia un genere d'importazione, ed in ciò siamo rassicurati dall'averle le più comuni un sapore prettamente ... toscano. Si propagò epidemicamente, in città prima ed in campagna poi, nella seconda metà del secolo passato, dopo cioè che non si volle più considerare delitto dalla legislazione civile.

Nel 1894, l'Ostermann in «*La Vita in Friuli*», a pag. 703, dice che allora la bestemmia era frequentissima:

*«in città più fra i giovani che fra i vecchi, ed è specialmente usuale nei vetturali, fiaccherai, facchini, erbivendoli ed altra gentucola di piazza e di per le vie, nonché negli studenti che credono ostentare animo forte e spregiudicato raccogliendo dal fango coteste perle della lingua plebea».*

Gli studenti d'allora, diventati poi professionisti, portarono la bestemmia in ambienti più nobili che le piazze e le vie, e si sentì l'oltraggio a Dio fin nei pubblici uffici e nelle scuole.

Vincenzo Joppi, coscienzioso e diligente investigatore del nostro passato, afferma che prima della comparsa in Friuli dei soldati della Rivoluzione francese, rarissimi erano i delitti contro la religione, e tra questi si deve certo annoverare anzitutto la bestemmia.

Contraria è l'opinione del citato Ostermann, compilatore forse affrettato, che vorrebbe dedurre la frequenza della bestemmia nel Friuli di quel tempo dall'esistenza di Statuti Comunali che la punivano. È una logica che non può convincere e che farebbe un torto troppo grave alla civiltà attuale.

Sono davvero interessanti le disposizioni emanate contro i bestemmiatori dagli Statuti dei Comuni friulani nell'epoca delle loro tradizionali libertà.

Nella maggior parte di essi il primo articolo è riservato proprio alla punizione del bestemmiatore, considerandosi la religione come base della vita civile, e l'offesa all'oggetto supremo di essa come grave attentato all'ordine pubblico.

Le pene erano perciò forti, talora anche crudeli.

In conformità ai costumi del tempo, si condannava più spesso a delle multe; la prigione si usava di rado; gli insolventi di solito dovevano pagare di persona colla berlina, colle frustate, cogli squassi di corda o con bagni involontari.

Esaminiamo pure qualche Statuto particolare.

Il Consiglio di Udine nel 1342 aveva stabilito che i bestemmiatori di Dio e della Madonna dovessero pagare la multa di una marca (circa 35 lire); se ingiuriavano i santi dovevano sborsare 40 denari (circa 8 lire); che se poi non volevano o non potevano soddisfare con i quattrini, dovevano *ter baptizari in gurgite*. Altro che gli anabattisti! Meno male se la toccava d'estate!

Tutti sanno che a Udine i gorghi erano degli stagni profondi scavati per la difesa della città nei tratti della circonvallazione dove non arrivavano le rogge. Negli Statuti del 1425, al triplice bagno fu sostituita la berlina, nome derivato forse da barellina, rialzo in luogo pubblico, su cui si legava a catena e si esponeva alla gogna il condannato, mentre se ne diceva la colpa con un bando od una tabella.

Nella Contea di Gorizia si era più rigorosi. Le Costituzioni, stampate dallo Schiratti l'anno 1651, multavano i nobili di 10 ducati per la prima bestemmia (*il ducato d'oro di Venezia valeva circa 5 lire*); se recidivi, di 20 e se ricadevano una terza volta nello stesso reato, la multa saliva a 40 ducati. La pena si dimezzava per gli abitanti della città, mentre per quelli della campagna era rispettivamente di 15 giorni di prigione a pane ed acqua, di tre squassi di corda e di un mese di prigione con la dieta ricordata.

Che se qualcuno avesse sfregiate o spezzate immagini ed altre cose sacre, la punizione sarebbe stata duplicata o lasciata all'arbitrio del giudice, che poteva condannare perfino al troncamento del braccio sacrilego. Come si vede, non si scherzava!

Anche a Cividale, sia negli Statuti del 1319, che in quelli del 1378, troviamo le multe, che però, in caso d'insolvibilità, si commutavano colla gogna alla colonna del ponte o della piazza *sine sestoria vel tectura*, perché il

condannato non potesse né riposare, né ripararsi dalle intemperie, e ciò per *tres dies continuos*. Se poi l'ingiuria a Dio o ai santi si concretava in azioni, il disgraziato veniva inoltre battuto con verghe per tre volte intorno al pozzo del mercato.

A Tolmezzo, secondo gli Statuti del 1403, la multa veniva surrogata, sempre in caso d'insolvenza, con una passeggiatina... all' umido da sotto il ponte della roggia, presso l'antico molino della piazza, fino al muro della casa del Comune. A Sacile ed a Tarcento si asciugava la pena con qualche ... immersione nei fiumi locali. Più seria era la faccenda a Faedis e ciò per la vastità della piazza. Gli Statuti del 1326 volevano che il bestemmiatore *frustetur circum circa plateam superiorem!*

E neppure a Gemona le cose andavano lisce: il povero condannato doveva stare ad *cathenam publice in plateam Comunis tribus diebus et tribus noctibus completis* (Statuti del 1381). Amarissime veglie confortate forse dai parenti ed amici, o almeno dalla compagnia di qualche cane randagio. Nelle ville di Clenia e di Altavizza in Slavia, il giurisdicente Paciani ancora nel 1750 si riservava di condannare i bestemmiatori alle pene più rigorose ad arbitrio.

Possiamo passare sotto silenzio le penalità stabilite dalle Costituzioni di S. Daniele, Buia, Rosazzo, Venzone ed altri Comuni perché simili alle già ricordate. Piuttosto, nei riguardi della procedura è degno di nota che, secondo quasi tutti gli Statuti, quando non erano le autorità e le guardie comunali a sorprendere il bestemmiatore, il giudice doveva credere alla denuncia e testimonianza giurata anche di una sola persona, purché degna di fede.

L'accusatore rimaneva nascosto ed aveva diritto ad una parte della multa pagata dal bestemmiatore, a cui non era lasciato modo alcuno per difendersi. Così andavano i tempi e così si reprimeva allora il vizio della bestemmia nella nostra piccola patria. I libri dei camerari e dei massari però segnavano pochi introiti per le multe percepite dai bestemmiatori colpiti.

\*\*\*